



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2**  
**"Giovanni Paolo II"**

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

**Indirizzo** Via Torrente Forno, 58 — 98071 Capo d'Orlando (ME)

**Telefono** 0941426051

**Codice fiscale** 95008810830

**Codice Meccanografico** MEIC83000X

**Codice Univoco Ufficio** UFFVHMT

**Sito Internet** <https://www.icgiovannipaolosecondo.edu.it>

**Indirizzo e-mail** [meic83000x@istruzione.it](mailto:meic83000x@istruzione.it)

**Posta Certificata** [meic83000x@pec.istruzione.it](mailto:meic83000x@pec.istruzione.it)



Al docente  
Francesco Muzio

peo [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

All'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Uff. VIII – Ambito Territoriale di Messina  
peo [uspme@istruzione.it](mailto:uspme@istruzione.it)

Alle Istituzioni Scolastica della Provincia di Messina  
peo [scuole.me@istruzione.it](mailto:scuole.me@istruzione.it)

All'albo on line

Oggetto: Docente di scuola dell'infanzia Francesco Muzio – Risoluzione contrattuale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista l'OM 112/2022;

Vista la C.M. 43440 del 19.7.2023;

Vista la graduatoria MAD per posti di sostegno di scuola dell'infanzia, formulata da questa Istituzione Scolastica, Prot. n. 2691 del 29.1.2024;

Visto il proprio provvedimento Prot. n. 3321 del 7.2.2024, relativo all'individuazione dalla menzionata graduatoria MAD del docente Francesco Muzio, nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]);

Visto il contratto Prot. n. 3400 dell'8.2.2024, stipulato con il docente Francesco Muzio su posto di sostegno di scuola dell'infanzia, per il periodo dall'8.2.2024 al 29.6.2024, per n. 12,50 ore settimanali;

Vista la mail del 5.4.2024 (ore 11:47:26), assunta al protocollo di questa Istituzione scolastica in pari data, al n. 8026, con la quale il docente Francesco Muzio ha comunicato "di non poter proseguire a prestare servizio per motivi personali";

Considerato che la C.M. 43440 del 19.7.2023, stabilisce che *“gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’Ordinanza ministeriale, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14 dell’Ordinanza ministeriale 112/2022”*;

Visto l’art. 14, comma 2, lett. b), dell’O.M. 112/2022, il quale recita: *“l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime”*;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell’OM 112/2022 occorre procedere alla risoluzione contrattuale, con contestuale applicazione la sanzione prevista per l’abbandono del servizio, come sopra riportata;

#### DECRETA

Il contratto individuale di lavoro Prot. n. 3400 dell’8.2.2024 stipulato con il docente Francesco Muzio, nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) su posto di sostegno di scuola dell’infanzia, per il periodo dall’8.2.2024 al 29.6.2024, per n. 12,50 ore settimanali, è risolto a decorrere dal 5.4.2024.

Il servizio utile risulta essere dall’8.2.2024 al 4.4.2024.

Per effetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2, lett. b) dell’O.M. 112/2022 il docente Francesco Muzio non può conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa vigente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
F.to Prof.ssa Rita Troiani